

Il giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.10.2006,

viste le istanze ed eccezioni in atti;

lette le memorie delle parti;

ritenuto necessario procedere a ctu contabile al fine di ricalcolare l'importo dovuto per legge dal correntista attore, in costanza di rapporto;

ritenuta l'illegittimità di qualsiasi capitalizzazione di interessi, sino al 1 luglio 2000;

ritenuta la nullità della clausola, contenuta in contratto bancario, con la quale si rinvia, per la determinazione del tasso degli interessi dovuti dal cliente, alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, essendo invero necessario, per rispettare il disposto dell'art. 1284 ult. Co. C.p.c., il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili¹;

ritenuto che la commissione di massimo scoperto abbia una funzione giuridica legittima solo ove essa sia diretta a remunerare la banca per la messa a disposizione di una somma, mentre essa sia senza causa qualora venga applicata sul massimo sconfinamento eseguito nel periodo, poiché in questo caso costituisce una doppia imposizione su somme che già sono produttive di interessi, e costituisce dunque una forma occulta di costo per il cliente, che produce l'effetto di aumentare ingiustificatamente il tasso reale dell'interesse praticato;

ritenuto superfluo ed inutilmente costoso l'ordine di esibizione richiesto dall'attrice, posto che la documentazione relativa al conto corrente, in

¹ Cassazione civile, sez. III, 02 ottobre 2003, n. 14684, Giust. civ. Mass. 2003, 10

possesso della banca, potrà essere esaminata dal ctu durante le operazioni peritali;

ritenuto ammissibile il capo di prova dedotto dalla banca convenuta, in relazione alle spese di tenuta del conto

p.q.m.

ogni altra istanza disattesa,

dispone consulenza tecnica con il seguente oggetto:

“il consulente accerti, previo esame della documentazione necessaria, se nel corso del rapporto di conto corrente bancario intercorso tra le parti, la banca abbia richiesto ed addebitato al correntista somme superiori a quanto dovuto, calcolandone l'importo complessivo, da maggiorarsi dell'interesse legale sino alla data della perizia.

Nell'espletamento della perizia il consulente dovrà attenersi ai seguenti principi:

- evitare alcuna capitalizzazione degli interessi, tenendo però presente che ogni pagamento effettuato dal correntista dovrà essere imputato prima ad interessi e spese, ex art. 1194 c.c.; (fornisca il ctu le due ipotesi, a seconda che il calcolo senza capitalizzazione avvenga fino al 30 giugno 2000, ovvero fino all'estinzione del conto);
- applicare l'interesse nella misura legale (art. 1284 c.c.) fino all'entrata in vigore della l. n. 154/92, e successivamente nella misura di cui all'art. 5 lett.a) l. 154/92 e all'art. 117 del successivo t.u. n. 385/93;
- applicare la commissione di massimo scoperto solo sulla parte di credito non utilizzato nel singolo periodo (fornisca il ctu anche il diverso calcolo che non tenga conto di alcuna commissione).

Manda al ctu di rilevare ogni altro elemento che ritenga utile per la decisione della causa, rispondendo, per quanto possibile, alle questioni tecniche sollevate dalle parti.

Autorizza il ctu ad assumere informazioni dalle parti e da terzi, anche enti pubblici, tentando la conciliazione della lite.

Nomina a ctu il dott. Enrico Agnese con studio in Cuneo, autorizzandolo all'uso del mezzo proprio, e ne dispone la convocazione per il giuramento all'udienza del 6.03.2007 h. 11,30.

u. 2407
R. EV

Dispone procedersi all'audizione del teste ammesso per la medesima udienza, con citazione a cura di parte convenuta.

Mondovì, 30/01/2007



TRIBUNALE DI MONDOVÌ
Depositato in cancelleria

30 GEN. 2007

Collaboratore di Cancelleria
OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Maria Grazia TOBELLO